

**REGOLAMENTO (CE) N. 2207/2003 DELLA COMMISSIONE
del 17 dicembre 2003**

**che modifica il regolamento (CE) N. 1901/2000, per quanto riguarda la semplificazione della
menzione della massa netta**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La quantità delle merci costituisce un elemento di informazione e di comparazione necessario, affidabile e stabile del commercio internazionale.
- (2) Le unità di quantità vengono impiegate per controllare l'attendibilità dei dati raccolti e per calcolare alcuni indici.
- (3) Conformemente al regolamento (CE) n. 1901/2000 della Commissione ⁽²⁾, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/91, tra le unità di quantità la massa netta, espressa in chilogrammi, è il principale indicatore e va di massima menzionata per ogni tipo di merce. Per alcuni prodotti essa non è peraltro l'elemento di misura più appropriato. Di conseguenza, è opportuno in questi casi dispensare i fornitori dell'informazione dall'obbligo di indicare la massa netta.
- (4) Nel regolamento (CE) n. 1901/2000 figura un elenco di prodotti per i quali i fornitori dell'informazione sono dispensati dall'obbligo di indicare la massa netta. L'elenco va adeguato per tener conto delle modifiche derivanti dall'aggiornamento annuale della nomenclatura combinata.

- (5) Per motivi di chiarezza occorre che gli adeguamenti di questo tipo siano d'ora in poi apportati in tutti i casi a seguito di un regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1901/2000.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1901/2000 deve essere opportunamente modificato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni fra Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1901/2000 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 23, lettera a), è soppressa la frase «Se l'allegato va modificato per tener conto dei mutamenti dovuti all'aggiornamento annuale della nomenclatura combinata, le modifiche vanno rese note ai fornitori dell'informazione pubblicandole nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C)».
- 2) L'allegato II è sostituito dal testo in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2003.

Per la Commissione
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 316 del 16.11.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 187 del 26.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.